



COMUNE DI PALAU
PIAZZA POPOLI D'EUROPA N. 1
PALAU (SS)

PARERE DEL REVISORE DEI CONTI

Verbale n. 25 del 25 novembre 2025

**OGGETTO: CERTIFICAZIONE COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE
PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2025**

Il Revisore dei Conti del Comune di Palau, nella persona della Dott.ssa Clementina Di Pellegrini, esprime di seguito il proprio parere sulla Costituzione del Fondo Risorse Decentrate per l'anno 2025.

Premesso:

- che in data 18 novembre ha ricevuto la determinazione n. 96 del 10.07.2025 avente ad oggetto: “costituzione fondo delle risorse decentrate per l'anno 2025”, unitamente alla Relazione Illustrativa, al verbale di delegazione trattante del 06.11.2025 e agli ulteriori documenti di supporto;
- che l'art. 67 del C.C.N.L. 21/05/2018 disciplina le modalità di costituzione del Fondo Risorse Decentrate a decorrere dall'anno 2018;
- che lo stesso C.C.N.L. ha confermato la suddivisione delle suddette risorse in:
 - a) risorse stabili, che presentano le caratteristiche di “certezza, stabilità e continuità” e che quindi restano acquisiti al fondo anche per il futuro;
 - b) risorse variabili che presentano la caratteristica della eventualità e variabilità e che pertanto a loro quantificazione è connessa prevalentemente a scelte discrezionali dell'Amministrazione Comunale;
- che l'art. 8, comma 6, del C.C.N.L. 21/05/2018 prevede che "il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli del bilancio e relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1, D.lgs. n. 165/2001";
- che inoltre, l'art. 40, comma 3 del D.lgs. 30/03/2001, n. 165 (testo unico pubblico impiego) prevede, che "le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata, contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate";
- che l'art 40 bis dello stesso decreto prosegue sancendo che "il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrata con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti...";

- che il fondo delle risorse decentrate è costituito come previsto dagli articoli 79 e 80 del CCNL Funzioni locali 16 novembre 2022 e nel rispetto dei limiti fissati dall'art. 23, D.lgs. n. 75/2017;

Preso atto:

- che con l'art. 1, comma 236, della L. 208/2015 nelle more dell'adozione dei decreti attuativi della riforma della pubblica amministrazione di cui alla L. 124/2015, con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016 vengono ripristinati i vincoli sul fondo per le risorse decentrate, previsti fino al 31/12/2014 dall'art. 9, comma 2-bis, del D.L. n. 78/2010, ed, in particolare: "l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i. non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente";
- che l'art. 23, comma 2, del D.lgs. n. 75 del 25.5.2017 prevede testualmente quanto di seguito riportato: "Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016";
- che l'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019 n. 58, dispone che il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'art. 23, comma 2, del D.lgs. n. 75 del 25.05.2017 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018;
- che l'art. 33 del DPCM del 17.03.2020 consente l'adeguamento del limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.lgs. n. 75 del 25.5.2017 e fa salvo il limite ivi stabilito qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31.12.2018;

Esaminato nel dettaglio il prospetto di costituzione del fondo risorse contrattazione integrativa per l'anno 2025.

Verificato

- il rispetto o dei parametri previsti dall'art. 40 del D. Lgs 165/2001;
- il rispetto del contenimento del fondo negli importi complessivi del fondo dell'anno 2016 così come previsto dall'art. 23, comma 2, D.lgs. n. 75/2017;
- la corretta applicazione dell'art. 33, c. 2, D.L. n. 34/2019 per quanto concerne il calcolo dell'eventuale adeguamento del limite al trattamento accessorio dell'anno 2016.

Tutto ciò premesso

CERTIFICA

La correttezza dei provvedimenti sopra richiamati e della compatibilità degli oneri della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio, nonché della loro coerenza con i limiti posti dal CCNL e dalle norme di legge.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Revisore dei Conti
Dott.ssa Clementina Di Pellegrini
(firmato digitalmente)